

Comune di Alessandria



LOTTO 3
Capitolato tecnico dell'assicurazione

FURTO E RAPINA

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2020
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2022

DEFINIZIONI

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Compagnia e/o Società

L'Impresa Assicuratrice e le Coassicuratrici.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Franchigia

Parte del danno che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c. L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, in deroga all'art. 1907 c.c.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Stima accettata

Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

Furto

Furto, come definito dall'art. 624 del Codice Penale.

Rapina

Rapina, come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

Estorsione

Estorsione, come definita dall'art. 629 del Codice Penale.

Beni mobili – contenuto

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, macchinari, attrezzature generali, impianti specifici e di prevenzione, fissi e infissi, attrezzature anche elettroniche e anche ad impiego mobile, mobili, arredamento, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza o altri mezzi di custodia, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono altresì compresi: mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d'arte o storici, statue, quadri, tappeti e arazzi, libri, archivi e documenti storici, oggetti simili, etc. Sono altresì compresi: vestiario in genere, scorte e merci, cose particolari (come da specifica definizione) nonché quant'altro – anche se qui non espressamente menzionato – utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente/Assicurato.

Il tutto di proprietà o comproprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, ovvero per il quale il Contraente abbia un interesse assicurabile, posto sottotetto o all'aperto nelle aree di pertinenza del Contraente.

Sono compresi anche i beni non inerenti all'attività del Contraente, compreso quanto di proprietà dei dipendenti, Amministratori (compreso Sindaco, membri di Giunta o del Consiglio, compreso il Presidente, il Commissario o i subcommissari per il caso di scioglimento dell'Ente), del Segretario/Direttore generale e di Terzi in genere e/o in uso o possesso di Terzi.

Sono compresi i beni in leasing se non già assicurati da altre polizze.

È escluso quanto assicurato con specifica separata assicurazione stipulata dal Contraente o dall'Assicurato.

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Valori

Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, ticket restaurant, titoli di credito e in genere qualsiasi carta o documenti rappresentanti un valore. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

Fabbricati

A titolo esemplificativo e non limitativo:

i locali costituenti un intero fabbricato o porzione di esso; inoltre, tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, manutenzione o di ristrutturazione, nonché camini, cunicoli e gallerie di comunicazione, compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici, fognari, elettrici, di irrigazione, di

riscaldamento e di condizionamento d'aria, anche di collegamento fra i vari corpi di fabbricati, impianti -pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; tettoie, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni e mura, cortili interni, strade private e altre pertinenze in genere; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi e infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà o comproprietà del Contraente o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività o dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile. Sono compresi, se e in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature e moquettes. Sono considerate fabbricati le strutture tensostatiche, geostatiche, pressostatiche e/o similari ed i prefabbricati.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Il Contraente e l'Assicurato, è comunque esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

Resta altresì convenuto:

- che il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di dichiarazione di danni e per annullamento di contratti precedenti sottoscritti per i medesimi rischi;
- che eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione o costruzione o eventuali vicinanze pericolose esistenti al momento del sinistro non saranno considerate aggravamento di rischio.

A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario, l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo

oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive e, inoltre, qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 Gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. È facoltà delle parti stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per una durata massima di dodici mesi (ex art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016).

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 180 giorni.

1.5 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.6 Produzione di informazioni sui sinistri

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre i 60 gg. precedenti così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La Società è inoltre impegnata a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri con le modalità sopra riportate nei seguenti casi:

- entro 60 gg. dal termine di ciascuna annualità assicurativa;
- entro 180 gg. antecedenti la scadenza finale del contratto;

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

- in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso. In mancanza, il recesso esercitato dalla Società non produrrà alcun effetto

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

L'inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

1.7 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio operanti anch'esse a primo rischio. Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, se ne è a conoscenza, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.8 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di sede del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con pec.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta alla prestazione integrale. In deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, tutte le coassicuratrici sono responsabili in solido nei confronti del Contraente;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. In caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione inviata alla Delegataria avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle altre coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni;

- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi – dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo – dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Con ciò, non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di invio delle suddette comunicazioni.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

1.14 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivante da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.15 Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro, escluso il caso di dolo giudizialmente accertato, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili, a condizione che anche l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

1.16 Trattamento dei dati personali

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

1.17 Recesso per sinistro

La norma non è applicabile al contratto.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

2.1 Attività assicurata e descrizione del rischio

La presente assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà sia in locazione, conduzione, comodato, custodia, deposito, possesso, uso o detenzione, anche presso terzi, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o su quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento dell'attività del Contraente (o espressamente previsto dalle condizioni di polizza) e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso.

Si intendono inoltre compresi i beni proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi.

Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura “leasing”.

Per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili o amministrative e/o a qualsiasi altra documentazione o atti del Contraente/Assicurato.

I beni e/o partite tutti potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito del Mondo intero attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

2.2 Oggetto dell'assicurazione

FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivati a seguito di furto, rapina ed estorsione, anche solo tentati, riguardanti “beni mobili-contenuto” e “valori”.

Sono parificati ai danni di furto o rapina o estorsione i guasti (fatta eccezione per i danni derivanti da incendio) cagionati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina o l'estorsione.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società non sarà tenuta a indennizzare per evento importo maggiore a quello riportato nelle relative partite.

PORTAVALORI

L'assicurazione, entro la somma stabilita nella scheda di polizza, comprende la sottrazione dei valori trasportati, anche all'interno di fabbricati dell'Assicurato, da persone incaricate dal Contraente avvenuta a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
3. furto/scippo strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
4. rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) ai danni della persona incaricata del trasporto dei medesimi.

La garanzia è operante anche quanto i valori siano affidati a Istituti specializzati di trasporto valori, compreso loro dipendenti, per la parte di danno non recuperabile dal trasportatore o da polizza assicurativa del medesimo.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) avvenuti in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare,

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni, o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, a meno che l'Assicurato provi che i danni non hanno avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) determinati o agevolati con dolo:

- dal Contraente o dall'Assicurato;
- da persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da dipendenti del Contraente o da altre persone che agiscono per lui;
- da chi detiene le cose assicurate per essergli state affidate per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;

c) dovuti a truffa;

d) ai beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato.

La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:

- a. l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
- b. l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;

e) agli oggetti in rame.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino alla chiusura della inchiesta da parte delle Autorità competenti tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
- f) dimostrare la qualità, la quantità e il valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che alla realtà e all'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritengano necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possano ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

2.5 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non

rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato perde il diritto all'indennizzo.

2.6 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico, i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma “onorari dei periti”.

2.7 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato e/o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.3 della presente sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 2.5 lettera b) della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.8 Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Relativamente agli “oggetti d’arte”, il risarcimento verrà effettuato in base all’equo valore commerciale al momento del sinistro, facendo riferimento ad eventuali stime, perizie, cataloghi, relazioni e quant’altro idoneo ad accertarne il valore, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

In presenza di stima effettuata dai competenti Uffici o da terzi il valore commerciale dell’oggetto è quello di detta stima.

In caso di danno parziale, verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell’eventuale deprezzamento patito a seguito del danno.

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie la misura dell’indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l’importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie. Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell’intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

2.9 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte e valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

2.10 Reintegro automatico

In caso di sinistro, le somme assicurate, con le singole partite di polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti. Si conviene però che la somma assicurata verrà contemporaneamente reintegrata di un pari importo.

L’Assicurato si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza col pagamento dell’indennizzo da parte della Società.

2.11 Pagamento dell’indennizzo

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma “esclusioni”.

2.12 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso, si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI
(Sempre operanti)

3.1 Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e ciò in deroga all'art. 1907 c.c.

3.2 Operatività garanzia furto

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni da rapina ed estorsione, è che ogni apertura dei locali contenga le cose assicurate, situate in linea verticale almeno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa almeno da uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature e lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o in lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

<i>OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA</i>

La garanzia è operante, con lo scoperto e/o la franchigia indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4, anche quando, per qualsiasi motivo, presso i fabbricati non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura sopra riportati ovvero il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna o senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolare agilità personale o specifiche attrezzature.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusura, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi false o vere, queste ultime purché ottenute mediante furto con scasso ovvero sottratte o estorte anche fraudolentemente al legittimo detentore o da questi smarrite, a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

È fatto salvo quanto previsto per gli enti all’aperto o all’esterno e/o dalle altre condizioni tutte di polizza.

3.3 Estensioni

1. L'assicurazione è estesa, senza alcuno scoperto o franchigia, ai furti commessi:
 - a. attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
 - b. durante i periodi di chiusura diurna e serale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
 - c. con rottura dei vetri durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.
2. Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati al fabbricato, ivi comprese casseforti, armadi di sicurezza o altri mezzi di custodia (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, nonché ai mezzi di prevenzione e di allarme; la garanzia è prestata a primo rischio assoluto con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3. In deroga a quanto previsto dall’art. 3.2 “Operatività della garanzia furto”, l’assicurazione comprende i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati (compresi fissi/ infissi e opere di lattoneria) e dei relativi impianti, di proprietà o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dall’Assicurato Contraente, anche se posti all’esterno degli stessi; la garanzia è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.4 Furto e rapina di apparecchiature elettroniche ad uso mobile

La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivatigli da furto o rapina di apparecchiature elettroniche ad uso mobile, compresi gli impianti di rilevazione in genere, sino alla concorrenza per ciascun sinistro e per anno assicurativo della somma indicata alla singola partita.

La garanzia furto si intende prestata anche nella fase di trasporto delle attrezzature ad uso mobile su veicoli a condizione che:

- ✓ in caso di furto, il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
 - ✓ gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate;
 - ✓ gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non risultino visibili dall’esterno.
- In caso di spostamento mediante mezzo aereo, con linee regolari, o ferroviari, la garanzia è operante a condizione che le apparecchiature siano trasportate come “*bagaglio a mano*”, qualora peso e dimensioni lo consentano, pena la non indennizzabilità del danno.

Resta pienamente confermato quanto previsto in caso di rapina o estorsione.

3.5 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l’autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.

Si conviene che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell’ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti del Contraente, soltanto dopo essersi strettamente consultata con la Direzione del Contraente stesso.

3.6 Garanzia rapina iniziata dall'esterno

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3.7 Effetti personali dei dipendenti o di terzi

Si precisa che tra i beni oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, amministratori (compreso Sindaco, membri di Giunta o del Consiglio, compreso il Presidente, il Commissario o i subcommissari per il caso di scioglimento dell'Ente), del Segretario/Direttore generale o di terzi.

3.8 Archivi di documenti e registri

La Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e dei documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

3.9 Atti vandalici

La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici causati dall'autore del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

3.10 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3.11 Beni all'aperto

Relativamente ai beni di cui alla partita 1) la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno.

La garanzia è prestata con la franchigia e il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.

3.12 Beni presso terzi

La Società prende atto che gli enti garantiti s'intendono assicurati, anche:

- presso terzi anche se in uso o possesso dei medesimi;
- su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
- presso mostre e fiere, convegni, etc.

3.13 Assicurazione uffici

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida, e la Società rimborserà pertanto il 100% dell'importo indennizzabile, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

3.14 Furto con destrezza

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla sezione 4, il furto commesso con destrezza e alla misteriosa sparizione avvenuti nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi; purché denunciato alle autorità competenti.

3.15 Danni in occasione di eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.2 Esclusioni, si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

3.16 Costo di rimpiazzo per “Beni mobili-contenuto e beni costituenti parti dei fabbricati”

In deroga all'art. 2.7 delle “Norme che regolano l'assicurazione Furto” relativamente alle cose costituenti “Beni mobili-contenuto e beni costituenti parti dei fabbricati” (esclusi “oggetti d'arte”), si farà riferimento al “Valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro ed i veicoli di proprietà dell'Ente o di terzi iscritti in pubblici registri.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al “valore a nuovo”.

3.17 Onorari periti

La Società si obbliga a indennizzare fino alla concorrenza dell'importo indicato alla sezione 4, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.

3.18 Titoli di credito – spese di ammortamento

L'assicurazione è prestata per le spese relative alla procedura di ammortamento dei titoli di credito e la sostituzione dei titoli distrutti.

3.19 Garanzia estorsione

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori, etc. vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori, etc. sia verso altre persone.

La garanzia è valida anche qualora le persone vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

3.20 Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

SEZIONE 4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

4.1 Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

NORMA	GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE – SCOPERTI PER SINISTRO
2.2	Furto, rapina ed estorsione di beni	€ 200.000,00 per sinistro/anno	
2.2	Furto, rapina ed estorsione di beni	€ 150.000,00 per sinistro/anno	
2.2	Portavalori	€ 35.000,00 per sinistro	
3.2	Furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inesistenti o inoperanti	Le somme assicurate in partita	Scoperto 20%
3.3.2	Guasti cagionati dai ladri	€ 10.000,00 per sinistro	Nessuna
3.3.3	Furto di beni costituenti parti dei fabbricati	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	
3.4.	Furto e rapina di apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	€ 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	
3.11	Beni all'aperto	€ 10.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo	
3.14	Furto con destrezza	€ 2.000,00 per sinistro e € 5.000,00 per periodo assicurativo annuo	
3.17	Onorari periti	€ 10.000,00 per sinistro	Nessuna

Comune di Alessandria
Lotto 3 – Schema di Polizza “FURTO E RAPINA”

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza furto e rapina n°.....

Contraente: **COMUNE DI ALESSANDRIA**
Piazza della Libertà n. 1
15121 – ALESSANDRIA (AL)
C.F./PIVA 00429440068

durata del contratto: **anni 3 con**
effetto dal: **31/12/2020**
scadenza il: **31/12/2022**
prima quietanza **31/12/2021**
frazionamento: **annuale**

Descrizione del rischio

Si intendono assicurati tutti i beni di seguito indicati alle relative partite, a qualsiasi titolo detenuti dal Contraente. Le somme assicurate alle singole partite, nonché gli eventuali limiti posti alle singole norme di polizza, fatta eccezione per quanto diversamente specificato, devono intendersi come massimo risarcimento per ciascun sinistro e per anno assicurativo

Partite, somme assicurate e tassi di premio

N.	Partite	Somma Assicurata a Primo Rischio Assoluto (€)	Tasso Lordo %°	Premio Lordo (€)
1	Beni mobili-contenuto	200.000,00		
2	Denaro, valori, titoli di credito in genere, sia dentro che fuori dai mezzi di custodia.	150.000,00		
3	Denaro, valori, titoli di credito in genere trasportati	35.000,00		
4	Furto e rapina apparecchiature elettroniche ad impiego mobile	30.000,00		
TOTALE				

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile Euro
Imposte Euro
TOTALE lordo annuo Euro

La Società

Il Contraente
